

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 182

Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato. Ripristino somme inviate in economia(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 8013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.